Cassazione civile sez. VI, 16/01/2017, n. 868

1 La Corte dâ?? Appello di Salerno, con decreto 28.1.2015, ha respinto lâ?? opposizione proposta da D.D., L.G., E. e R. nonchÃ" da T.F. contro il precedente decreto del consigliere designato che, a sua volta, aveva respinto la domanda di equa riparazione proposta dai primi quattro in qualità di eredi di L.V. e dalla quinta in qualità di erede di T.C., con riferimento ad un giudizio di occupazione illegittima promosso da L.V. e T.C. nel 1987 davanti al Tribunale di Castrovillari e definito dalla Corte dâ?? Appello di Catanzaro con sentenza 24.10.2011.

Per giungere a tale soluzione la Corte salernitana ha osservato che non sussistevano le condizioni per disporre lâ??integrazione della prova della qualità di eredi, trattandosi di dimostrare la legittimazione a proporre la domanda, cioÃ" un fondamentale e preliminare presupposto della stessa; inoltre, le prodotte dichiarazioni di successione, per il loro mero rilievo fiscale, non apparivano idonee ai fini della prova della qualità di eredi, non dimostrata neppure in sede di opposizione.

opposizione.

2 Ricorrono per cassazione i D.- L. e la T. con due censure.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto neppure in questa sede attivitA difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2 Col primo motivo lamentano, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 5, lâ??omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Richiamando la documentazione prodotta davanti al consigliere designato (denunzie di successione) e in sede di opposizione (certificati di morte dei rispettivi e ascendenti e attestati di famiglia) i ricorrenti rimproverano alla Corte di appello di non avere valutato fatti, circostanze e documenti comprovanti la qualità di eredi, considerato che nel caso di specie si era in presenza di successioni legittime sicchÃ" dai documenti allegati, unitamente alla proposizione del procedimento in qualità di eredi, poteva ritenersi assolto lâ??onere probatorio. In ogni caso, considerata la struttura del procedimento (modellato sulla falsariga del giudizio camerale di volontaria giurisdizione) ben poteva il giudice chiedere di ufficio lâ??esibizione di atti e documenti anche se â?? aggiungono â?? non si riesce a comprendere quali altri documenti si sarebbero dovuti produrre per dimostrare lo status di eredi.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed errata applicazione degli artt. 475 e 476, nonchÃ" della L. n. 346 del 1990, art. 30. A loro avviso la Corte salernitana, errando nellâ??interpretare il contenuto della sentenza di legittimità richiamata nel provvedimento impugnato, ha ingiustamente negato valore alle denunzie di successione che, unitamente allâ??esistenza di atti di accettazione tacita (quali appunto la

proposizione di azioni giudiziarie in qualità di eredi) assumevano indubbio valore indiziario. Altro errore che viene addebitato alla Corte dâ??Appello sta nellâ??avere ritenuto non provato il decesso dei rispettivi danti causa senza considerare invece che tale prova era stata data indirettamente proprio con la denunzia di successione, la cui presentazione presuppone per legge (art. 30 legge n. 346/1990) la contemporanea allegazione del certificato di morte e quello di stato di famiglia del defunto e degli eredi.

Le due censure â?? da esaminarsi congiuntamente per il comune riferimento alla tematica inerente alla prova della qualità di eredi -sono fondate.

Innanzitutto, quanto al mancato esercizio dei poteri ufficiosi, di cui pure si dolgono i ricorrenti, come di recente affermato da questa Corte, nel procedimento camerale, il giudice, al fine di garantire il contraddittorio, lâ??esercizio del diritto di difesa e lâ??effettivitĂ della tutela giurisdizionale, deve esercitare poteri ufficiosi anche mediante lâ??applicazione estensiva ed analogica delle disposizioni del processo di cognizione, sicchĂ" Ă" tenuto a indicare alle parti le questioni rilevabili dâ??ufficio richiedendo i necessari chiarimenti (ex art. 183, quarto comma, cod. proc. civ.) e, se del caso, assumendo sommarie informazioni da soggetti terzi (ex art. 738 c.p.c., comma 3), semprechĂ" tale modalitĂ di acquisizione di elementi di giudizio non sia impiegata per supplire allâ??onere probatorio o con finalitĂ meramente esplorative (Sez. 6 â?? 2, Sentenza n. 4412 del 04/03/2015 (Rv. 634450).

La Corte di merito, pertanto, a fronte di dubbi sulla qualità di eredi, considerata lâ??identità dei cognomi, la veste in cui si erano formalmente presentati (â??in qualità di erediâ?•) e la documentazione allegata (dichiarazioni di successione, certificati di morte e stati di famiglia) avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sulla questione e, se del caso, provvedere ai sensi dellâ??art. 738 c.p.c., u.c. richiedendo le informazioni opportune, ma non stroncare la difesa in unâ??ottica estremamente formalistica della regola dellâ??onere probatorio senza peraltro neppure indicare quale altra documentazione i ricorrenti avrebbero dovuto esibire per documentare il loro status di eredi, posto che esso non necessariamente si acquisisce mediante un atto di accettazione espressa (v. art. 474 c.c.).

Sul valore da attribuire alla denunzia di successione, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, la sentenza di questa Corte Sez. 2, n. 13738 del 27/06/2005 Rv. 581423) â?? che i giudici di merito hanno richiamato per confermare il rigetto della domanda sotto il profilo della legittimazione â?? ha affermato il diverso principio secondo cui in tema di â??legitimatio ad causamâ?•, colui che promuove lâ??azione (o specularmente vi contraddica) nellâ??asserita qualitĂ di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietĂ) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza allâ??onere di cui allâ??art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualitĂ di erede, perchĂ" altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per

quanto concerne la delazione dellâ??ereditÃ, tale onere â?? che non Ã" assolto con la produzione della denuncia di successione â?? Ã" idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali Ã" dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il â??de cuiusâ?• che legittima alla successione ai sensi dellâ??art. 565 c.c. e ss.. Dâ??altra parte, con riguardo allâ??accettazione dellâ??ereditÃ, poichÃ" ai sensi dellâ??art. 476 c.c., lâ??accettazione tacita può desumersi dallâ??esplicazione di unâ??attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, â??id estâ?• con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare lâ??eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, lâ??accettazione Ã" implicita nellâ??esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che â?? essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari â?? non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dallâ??art. 460 c.c., sicchÃ", trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dellâ??apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole,dimostra di avere accettato la qualità di erede.

E quanto al valore da attribuire alla dichiarazione di successione, e, sempre con la citata sentenza 13738/2005 â?? in parte motiva â?? questa Corte afferma che essa, sebbene non comporti ex se lâ??accettazione tacita dellâ??ereditÃ, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, non di meno, in presenza dâ??unâ??attività costituente prova dâ??accettazione implicita, a sua volta assume valore dâ??elemento indiziario che nella prova stessa trova supporto ed al contempo nel medesimo senso la rafforza.

Erra pertanto la Corte dâ??Appello a negare sic et simpliciter qualsiasi valore probatorio alla denunzia di successione, senza porsi minimamente il problema del valore indiziario che invece il documento certamente possedeva se rapportato non solo allâ??altra documentazione pure prodotta (certificati di morte e di stato di famiglia), ma anche ad un atto di accettazione tacita, quale Ã" lâ??azione proposta, quali eredi, per conseguire lâ??equa riparazione spettante ai loro danti causa per il paterna da essi subito (lâ??azione di equa riparazione, come Ã" evidente, travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente allâ??atto dellâ??apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nellâ??asse e dunque rappresenta una iniziativa che il chiamato come tale non avrebbe il diritto di proporre (v. art. 460 c.c.) e pertanto, proponendola, implicitamente dimostra dâ??aver accettato la qualità dâ??erede.

A ciò aggiungasi â?? e con ciò il discorso può chiudersi definitivamente â?? che secondo altro principio, la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria â?? come la vedova del â??de cuiusâ?•, che Ã" erede legittima e legittimaria â?? non Ã" tenuta a dimostrare di avere accettato lâ??eredità , qualora proponga in giudizio domande che di per sÃ" manifestino la volontà di accettare (v. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011 Rv. 619967): il principio, riferito alla parte che vale naturalmente anche per i figli i quali si trovano nella medesima situazione, cioÃ" nel possesso di un titolo che conferisce il diritto di successione

ereditaria.

Il decreto va pertanto cassato con rinvio alla Corte dâ?? Appello di Napoli per nuovo esame sulla scorta dei richiamati principi di diritto, e pronuncia anche sulle spese dl giudizio di legittimit \tilde{A} .

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte dâ??Appello di Napoli che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

Campi meta

Massima: Quanto al valore da attribuire alla dichiarazione di successione, sebbene non comporti ex se l'accettazione tacita dell'eredit\(\tilde{A}\), in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, non di meno, in presenza d'un'attivit\(\tilde{A}\) costituente prova d'accettazione implicita, a sua volta assume valore d'elemento indiziario che nella prova stessa trova supporto ed al contempo nel medesimo senso la rafforza.

Supporto Alla Lettura:

ACCETTAZIONE TACITA EREDITAâ??

Lâ??accettazione tacita o *per facta concludentia* di eredità si determina ogniqualvolta il chiamato all'ereditÃ, titolare di una **delazione attuale**, compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare.